

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'anno il giorno del mese di, a, con la presente scrittura privata, i sottoscritti signori:

- nato a, il e res. in, cod. fisc., di professione
- nato a, il e res. in, cod. fisc., di professione
- nato a, il e res. in, cod. fisc., di professione

cittadini italiani,

convengono

di stipulare il presente contratto retto dai seguenti

Patti sociali

Art. 1 - Ai sensi degli artt. 2251 e segg. cod. civ. è costituita tra i sigg. una società semplice sotto la ragione sociale

Art. 2 - La società ha sede in

Art. 3 - La società ha per oggetto

Art. 4 - Il capitale sociale è di euro (.....) ed è costituito dai seguenti conferimenti

- euro
- euro
- euro

Art. 5 - Socio rappresentante e amministratore, investito anche della rappresentanza giudiziale della società è il sig.; egli potrà compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria relativa all'attività sociale, ma non potrà contrarre obbligazioni in qualsivoglia forma, per conto della società, che superino l'importo di euro (.....) senza aver ottenuto preventivamente il consenso degli altri soci.

Art. 6 - Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore provvede a redigere l'inventario e in base a tali risultanze, integrate con quelle della contabilità sociale, predispone il bilancio d'esercizio.

Dall'eventuale utile netto accertato deve dedursi il 5% da destinarsi a fondo di riserva, mentre la rimanenza (salvo patto contrario) è divisa fra tutti i soci in proporzione ai loro conferimenti. Nell'uguale misura sono sostenute le perdite.

Art. 7 - La durata della società è fissata sino al 31.12.. ... e si prorogherà tacitamente di due anni in due anni, se non verrà dato preavviso di scioglimento da uno dei soci agli altri soci, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della convenuta scadenza.

Art. 8 - Nel caso di morte di un socio, gli eredi di questi hanno diritto di essere liquidati entro il termine di sei mesi dalla data del decesso del loro congiunto; la metà della quota potrà essere corrisposta con un'ulteriore dilazione non superiore a a mezzo di versamenti trimestrali di uguale importo maggiorati degli interessi legali.

La società continuerà tra i soli soci superstiti.

Art. 9 - Ogni socio può recedere dalla società trasferendo la propria quota a persona non socia solo con l'accordo di tutti i soci. I trasferimenti tra le persone già socie sono liberi.

Art. 10 - Nel caso di liquidazione sarà, di comune accordo, nominato un liquidatore, e in caso di disaccordo tale nomina sarà devoluta al presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di

Art. 11 - Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto e alle successive sue integrazioni e modificazioni, comprese le controversie inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno decise da un collegio di tre arbitri irrituali iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali.

Ciascuna delle parti nominerà un arbitro. Nel caso in cui le parti siano due e non si accordino sulla nomina del terzo arbitro e in quello in cui una parte non designi il proprio arbitro entro quindici giorni dalla notizia della nomina dell'arbitro di controparte, il terzo arbitro, che presiederà il collegio, e l'arbitro di parte sono nominati, su richiesta della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di

Gli arbitri agiranno con obiettività e indipendenza, con libertà di forme, salvo quelle che essi stessi decideranno di adottare e quali amichevoli compositori; essi potranno fare ricorso anche all'equità. Il lodo arbitrale dovrà essere comunicato alle parti entro centoventi giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro, salvo che gli arbitri non ravvisino giusti motivi per protrarre il termine di ulteriori sessanta giorni; si applica comunque la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742. Il collegio arbitrale liquiderà i compensi spettanti ai propri componenti ai sensi dell'art. 39 della tariffa dei dottori commercialisti con una riduzione del 25% agli arbitri diversi dal presidente; i compensi nella misura del 60% saranno a carico delle parti per quote uguali; per la residua misura verranno posti a carico della parte o delle parti inadempienti, salvo che gli arbitri non ravvisino giusti motivi per addebitare tale residuo in modo diverso.

Le parti s'impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà contrattuale.

Art. 12 - Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile in materia di società semplice.

Letto, confermato e sottoscritto.

1 atto in carta da bollo + 3 uso bollo, con firme autenticate; imposta di registro ai sensi dell'art. 4, tariffa, parte I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.